

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

ministro d'agricoltura, industria e commercio, queste parole:

« Questi diritti, che prendono nomi diversi, a seconda delle diverse località nelle quali si esercitano, ma che in generale consistono principalmente in quelli di pascolo, di raccolta di legna verde e secca, di ghiande, d'erbe, di foglie, di strame, ecc., sono in opposizione perfetta con i bisogni e le esigenze della economia agricola e forestale, e ne impediscono potentemente lo svolgimento ed il progresso. »

Ora, se questi inconvenienti si verificano per la proprietà dello Stato; si verificano altresì per le proprietà private.

Domando se non fosse stato più opportuno che questa legge, invece di contemplare un caso speciale, avesse contemplati tutti i casi identici, cambiandosi in tal guisa in una legge generale. La Commissione ha riconosciuto come fosse utile l'estensione delle disposizioni contenute in questo progetto di legge anche alla proprietà privata, e lo ha dichiarato apertamente nella sua relazione; se non che ha detto che si asteneva di fare una tale proposta, in quanto che il titolo secondo della legge forestale, che andrà in discussione quanto prima, provvede esattamente a questa bisogna.

Io mi sono dato cura di esaminare tosto la legge forestale, e principalmente quegli articoli che si riferiscono all'affrancazione dei diritti d'uso sopra le proprietà private, e da questo esame ho dovuto persuadermi che le disposizioni contenute nel titolo secondo della medesima, sono perfettamente uguali a quelle che fanno soggetto del progetto di legge che ora esaminiamo. E non solo quelle disposizioni sono uguali, ma sono identiche le parole colle quali sono formulati gli articoli; ed infatti l'articolo 1 della legge attuale corrisponde all'articolo 7 della legge forestale, l'articolo 2 corrisponde al 10, il 3 al 12, il 4 al 10. Gli onorevoli miei colleghi hanno qui davanti ai loro occhi il progetto di legge per l'affrancazione dei diritti d'uso sopra i boschi demaniali dichiarati inalienabili; io prendo per un momento la legge forestale.

L'articolo 1 della legge che ci occupa, dissi corrispondere all'articolo 7 della legge forestale che io vado a leggere:

« Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di pascolo e di altre servitù di uso su terreni boschivi altrui, dovranno farne la dichiarazione corredata dei titoli giustificativi all'ufficio di prefettura della provincia. »

Ognuno vede come questo sia identico a quello che discutiamo.

Potrei con questi confronti andare giù, giù, e

farvi vedere come le disposizioni della legge che discutiamo siano parola per parola riprodotte nel progetto della legge forestale. Ma non voglio tediare la Camera con raffronti che ogni deputato può facilmente fare da se medesimo.

Ma allora a che pro di disposizioni che possono applicarsi a tutti quanti i casi farne due separate leggi, una per ciò che riguarda le proprietà dello Stato ed una per quelle dei privati? Perchè queste due leggi non possono riunirsi in una legge sola? Perchè non procurare che questa legge che si occupa di un caso speciale venga modificata in guisa da assumere il carattere di una legge generale? Io credo che con pochi emendamenti che possono essere introdotti nel progetto in discussione si raggiungerebbe facilmente lo scopo.

La cosa mi pare tanto evidente che non istò a spendervi maggiori parole. Attendo che la Commissione e che l'onorevole presidente del Consiglio, in assenza dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, mi diano qualche spiegazione in proposito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il progetto di legge di cui la Camera si occupa in questo momento ha avuta già la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, ed ecco il perchè noi dobbiamo tener conto anche di questo fatto, a mio avviso importantissimo. Ma vi è ancora un'altra ragione, ed è questa: vi sono taluni i quali saranno disposti ad ammettere che nei beni demaniali dichiarati inalienabili, e dichiarati inalienabili a quel dato scopo, la legge possa essere applicata; mentre per avventura si troverebbero alquanto più restii ad applicare le stesse massime a tutte quante le servitù.

Finalmente, secondo me, vi è anche una terza cosa la quale dovrebbe pure indurre l'onorevole Maffei a modificare il suo concetto, ed è che, una volta approvata questa legge, sarà facilissimo in un articolo solo di applicarla poi alla generalità, dicendo: la legge tale è estesa a tutti i casi; e se noi arriveremo alla legge forestale, sarà agevolissimo il passaggio, se non vi sono delle difficoltà peculiari rispetto alla proprietà privata.

Per tutte queste ragioni, io dico che, invece di cercare l'ottimo, sarebbe bene di cominciare a cercare il buono, perchè mi pare che l'onorevole Maffei non combatte la legge, ma vorrebbe estenderla in maniera che ciò che è qui rispetto ai beni demaniali dichiarati inalienabili diventasse generale rispetto a tutti i beni, anche privati.

Io tengo conto che il Senato ha già votato questo progetto; che potrebbero presentarsi difficoltà rispetto all'applicazione sua alla generalità dei beni; che, ove venisse tradotto in legge, faciliterebbe